



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

Il Presidente

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
DECISIONE N 54 DEL 30/7/93

1. La II Commissione ha esaminato nella seduta del 30/7/93 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale DDL " Norme per l'esercizio di controllo sugli atti degli Enti Locali e regionali
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata a MASSIMA RANZATI CON L'ASTENSIONE DI OCCHIOFINO
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario

MV

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
come noto la riforma delle autonomie locali e la recente legge n.81/93 sulla elezione diretta del Sindaco, hanno rivoluzionato l'attività degli Enti Locali, superando la vecchia concezione che considerava i Comuni e le Province semplici terminali di un potere centralizzato.

E', altresì, noto che la legge n.142/1990, che ha riconosciuto a Comuni e Province l'autonomia statutaria, fra l'altro:

- A) ha posto le basi per una amministrazione locale responsabile, trasparente ed efficiente creando gli istituti di democrazia diretta, della partecipazione al procedimento decisionale ed amministrativo, della pubblicità degli atti, dell'accesso alle informazioni e le varie forme di controllo interno sulla legalità degli atti e sulla gestione economico-finanziaria;
- B) ha eliminato il controllo di merito ed ha snellito e ristretto drasticamente il controllo di legittimità limitandolo agli atti consiliari ed a quelli delle Giunte che il consiglio e le Giunte stesse intendono sottoporre al controllo;
- C) ha riconosciuto alle Regioni potestà legislativa (artt. 44-46 e 48) per quanto concerne la disciplina del funzionamento dell'organo regionale di controllo, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del Presidente e del Vice Presidente, le forme di pubblicità dell'attività dell'Organo di Controllo, di consultazione delle decisioni e del rilascio delle relative copie, la elezione dei componenti l'Organo di Controllo (nonché la costituzione, le dimissioni e la decadenza), i termini e le modalità per l'invio degli atti da sottoporre a controllo e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo.

Ciò premesso, non può non sottolinearsi che lo spazio che il legislatore ha ritagliato per la competenza regionale è molto esiguo e, per di più, ristretto da aspetti del tutto marginali (a ciò aggiungasi che la legge 412/1992 ha abolito il controllo sugli atti delle UU.SS.LL. e degli istituti di cura a carattere scientifico).

Pur operando nei limitatissimi spazi riconosciuti alla potestà legislativa regionale, il D.D.L. di cui trattasi si caratterizza per alcuni punti qualificanti.

In primis è stato introdotto il principio che le riunioni dell'Organo di Controllo sono aperte al pubblico (e credo che finora sia l'unica legge a livello nazionale che si muove in questa direzione), per cui tutta l'attività di controllo è improntata alla massima trasparenza.

La regola della pubblicità delle adunanze, quale espressione di civiltà giuridica, è stata affermata dalla Corte costituzionale (sentenza n.50 del 1989) nei giudizi tributari ed è stata trasfusa nella legge n.196/1989 sulla pubblicità delle adunanze delle Commissioni Tributarie.

E' statq, poi, rivista l'articolazione dell'Organo di Controllo, prevedendo soltanto il CORECO con sede in Bari ed una sola Sezione Decentrata (in luogo delle cinque previste dalla precedente legge) con sede in Lecce. Il CORECO esaminerà gli atti delle provincie, dei Comuni di Bari e Foggia, dei Consorzi e degli Enti Strumentali Regionali; mentre la Sezione decentrata esaminerà gli atti dei Comuni di Brindisi, Lecce e Taranto e dei Consorzi a partecipazione comunale.

M.



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

3

- 2 -

Detta soluzione (che si rifà essenzialmente all'articolazione territoriale del Tar Puglia) sembra essere la più consona alle esigenze della realtà regionale anche perchè riporta i carichi di lavoro degli Organismi di Controllo in ambiti amministrativamente accettabili, attesa la drastica riduzione del controllo "necessario" operata dalle leggi n.142/90 e 412/92.

A riguardo, non è sottacere che questa soluzione comporta una sensibile diminuzione di spesa, in quanto riduce gli organismi di Controllo da sei a due ed è, quindi, perfettamente in armonia con la politica di contenimento della spesa portata faticosamente avanti dall'Amministrazione regionale. Questa soluzione, infatti, comporta una sensibile diminuzione dei costi di gestione sia perchè riduce gli Organismi decentrati di Controllo sia perchè incide sul numero delle sedute portandole da 20 mensili a 15 per il CORECO e 10 per la Sezione. Ciò è solo apparentemente in contrasto con quanto contenuto nell'art.19 (che porta a £ 200.000 l'indennità di seduta che prevede una indennità di carica ai Presidenti ed ai Vice Presidenti rispettivamente di £ 750.000 e 500.000) proprio perchè correlativamente vi è una drastica riduzione del numero delle sedute.

Daltronde la nuova entità dell'indennità è giustificata sia dalla maggiore professionalità (espressamente richiesta dalla 142) nella composizione dell'organo Regionale di Controllo, sia dalla considerazione che l'attività dell'Organo subirà, a fronte di un decremento quantitativo, un notevole incremento qualitativo per la complessità dei problemi giuridici e finanziari, relativi ai servizi gestiti dagli Enti Locali nonché per le relative responsabilità puntualmente previste.

In ordine all'articolazione territoriale dell'Organo di Controllo, mi preme riferire che non è stato accolto un emendamento presentato dai colleghi Cologno e Minichetti che prevedeva l'istituzione di una seconda Sezione Decentrata con sede a Foggia. La ratio dell'emendamento proposto teneva conto nella tradizionale suddivisione del territorio pugliese in tre grandi aree: Capitanata, Puglia Centrale e Ionico-Salentino.

Un altro punto particolarmente qualificante del disegno di legge di cui trattasi è che esso ha tenuto conto dello spirito del recente decreto legislativo n. 29/1993 sulla riforma del pubblico impiego, responsabilizzando l'attività dei funzionari - Istruttori e dei Dirigenti degli uffici istruttori e puntualizzando la posizione e la responsabilità dei relatori che sono tenuti a motivare eventuali decisioni difformi dalla relazione istruttoria (art.17).



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

4

- 3 -

Con la specificazione dei compiti si responsabilizzano chiaramente i vari livelli del circuito amministrativo: si individua il livello decisionale e si precisano le competenze dei dirigenti e dei servizi che costituiscono "struttura operativa" dell'organo di controllo (art. 35 e 36).

Dalla responsabilizzazione diffusa discende, come corollario naturale, la trasparenza dell'attività di controllo che è garantita anche dalle norme che regolamentano la pubblicità delle riunioni (artt. 16 e 17), dagli atti (artt. 18 e 20) e l'accesso alle informazioni (artt. 18 e 20).

Anche il coordinamento dell'attività degli organi regionali di controllo assume, nella nuova normativa, una particolare rilevanza.

L'art. 20 distingue infatti tra:

- a) riunioni plenarie di tutti i componenti il Comitato regionale e la Sezione decentrata; riunioni che hanno il "fine di favorire il coordinamento dell'attività dell'Organo di controllo e di assicurare la omogeneità delle procedure";
- b) riunioni plenarie dei soli "Presidenti e Vice Presidenti del Comitato regionale di controllo e delle Sezioni decentrate per l'esame di specifici argomenti connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo";
- c) conferenze per "l'esame di questioni riguardanti l'esercizio delle funzioni di controllo". Per tali conferenze è prevista la partecipazione congiunta di Enti Locali e Collegi dell'Organo. La "partecipazione degli Enti Locali", così concepita, diventa reale e completa e va dall'esame preventivo di "questioni riguardanti l'esercizio delle funzioni di controllo", all'invito a partecipare alle riunioni dell'Organo di controllo perché "forniscano chiarimenti sull'atto



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

- 4 -

Di particolare interesse, infine, è il contenuto dell'art. 20 (comma 2 e seguenti) che nell'intento di garantire l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio della funzione di controllo e di fornire uniformità di valutazioni, prevede che eventuali problemi interpretativi siano sottoposti all'esame dei collegi, in seduta congiunta, e che gli indirizzi che emergono siano vincolanti.

È sempre nell'intento di assicurare l'unitarietà di indirizzo, l'art. 28 prevede la pubblicazione delle decisioni più significative dell'organo di controllo in una apposita sezione del Bollettino Ufficiale della Regione (con cadenza bimestrale), al fine di attuare non solo una circolazione e conoscibilità delle informazioni di base tra i soggetti istituzionalmente interessati ma soprattutto per dar vita ad un massimario delle decisioni, utili per la concordanza, la pubblicità e il vaglio critico delle decisioni.

M
V



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

- 5 -

6

A conclusione di questa relazione, necessariamente puntuale ed articolata attesa l'importanza e la delicatezza della materia, ricorre l'obbligo di sottolineare la armonia e la completezza del disegno di legge presentato dalla Giunta, frutto sicuramente di un preciso, competente e complesso lavoro svolto a monte dalla struttura che ha elaborato tecnicamente il provvedimento legislativo (bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare); ciò ha permesso alla Commissione di poter operare anche celermente avendo dovuto apportare al testo base poche e marginali modifiche.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione all'unanimità, con la sola astensione del Collega Occhiofino.

M



TITOLO I
ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Oggetto e titolarità del controllo

1. La Regione, ai sensi del primo comma dell'art. 130 della Costituzione e dell'art. 20 dello Statuto, esercita il controllo sugli atti dei co muni, delle province e degli altri enti locali.
2. Il controllo di cui al comma precedente è esercitato da un organo re- gionale, istituito ai sensi della presente legge, in conformità con le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle auto nomie locali".
3. La Regione esercita, altresì, il controllo sugli atti degli altri enti regionali secondo le modalità stabilite nel titolo V .

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Oggetto e titolarità del controllo

1. IDEM
2. IDEM
3. IDEM



Art. 2

Articolazione dell'organo di controllo

1. L'organo regionale di controllo è unico.
2. Esercita le sue funzioni secondo procedure ed orientamenti uniformi,
ed è articolato in:
 - a) comitato regionale di controllo, con sede nel capoluogo della regione;
 - b) sezione decentrata, con sede nella città di Lecce.

Art. 2

Articolazione dell'organo di controllo

1. IDEM
2. IDEM



Art. 3

Competenze del comitato regionale di controllo

1. Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti:
 - a) delle province;
 - b) dei consorzi ai quali partecipano le province; ove degli stessi facciano parte province appartenenti a regioni diverse, il comitato esercita il controllo solo se l'amministrazione consortile ha sede in Puglia;
 - c) dei comuni e dei consorzi tra comuni delle province di Bari e Foggia;
 - d) delle unioni dei comuni delle province di Bari e Foggia di cui all'art. 26 della legge n. 142/1990;
 - e) delle comunità montane;
 - f) dell'istituto zooprofilattico e sperimentale della Puglia e della Basilicata istituito con l.r. n. 39/1980.
2. Il comitato regionale, ai sensi della legislazione vigente, esercita, altresì, il controllo di legittimità sugli atti di tutti gli altri enti pubblici che esplicano la loro attività entro i limiti della circoscrizione territoriale delle province di Bari e Foggia e che per legge, sono soggetti al controllo, nonché degli enti regionali di cui al titolo V della presente legge.

Art.3

Competenze del comitato regionale di controllo

1. IDEM

2. IDEM



Art. 4

Competenze della sezione decentrata

1. La sezione decentrata di Lecce esercita il controllo sugli atti dei seguenti enti insistenti nella circoscrizione territoriale della provincia di Brindisi, Lecce e Taranto:
 - a) dei comuni e degli altri enti locali a livello sub-provinciale;
 - b) delle unioni di comuni di cui all'art. 26 della legge n. 142/1990;
 - c) dei consorzi tra comuni; ove degli stessi facciano parte comuni appartenenti a province diverse, la sede dell'amministrazione dell'ente consortile determina la competenza per l'esercizio del controllo;
 - d) di tutti gli altri enti pubblici che esercitano la loro attività entro i limiti della circoscrizione territoriale di cui sopra e che per legge sono soggetti a controllo.

10

Art.4

Competenze della sezione decentrata

1. IDEM



Art. 5

Composizione

1. L'organo regionale di controllo è composto nei modi stabiliti dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il consiglio regionale elegge quattro esperti effettivi e due supplenti, da nominare quali componenti del comitato regionale e della sezione decentrata di controllo secondo le modalità fissate dalla presente legge.
3. Gli esperti, aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono scelti tra i residenti:
 - nei comuni della regione, se nominati nel comitato regionale;
 - nei comuni delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, se nominati nella sezione decentrata di Lecce.
4. Per quanto concerne gli esperti di cui al comma 1, lett. a), n. 1) e 2) dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il presidente del consiglio regionale provvede a richiedere agli ordini professionali, territorialmente competenti, una terna di iscritti aventi i requisiti richiesti.
5. L'elezione avviene con votazione separata per ciascuna delle quattro categorie di esperti da nominare componenti effettivi, nonché per la elezione dei due esperti da nominare componenti supplenti. Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

11

Art.5

Composizione

1. IDEM
2. IDEM
3. Gli esperti, aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 42 della legge 8 giugno 1990; n. 142 sono scelti tra i residenti nei comuni della regione.
4. IDEM
5. IDEM



6. Le votazioni sono effettuate in un'unica seduta.

7. Non possono essere eletti o far parte dell'organo regionale di controllo coloro i quali sono nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 43 della legge n. 142/1990.

6; soppresso

7. IDEM



Art. 6

Costituzione

1. Il comitato regionale e la sezione decentrata sono costituiti con decreto del presidente della giunta regionale.
2. Il presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dalla data di elezione del consiglio regionale, richiede al Commissario del Governo le designazioni di propria competenza.
3. Il presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni da parte del Commissario del Governo e dell'elezione del consiglio regionale, provvede ai sensi del primo comma, previa verifica dell'assenza delle condizioni di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali)e, in contraddittorio con l'interessato, dell'assenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge.
4. Con il provvedimento di costituzione il presidente fissa la data di insediamento e di prima convocazione del comitato e della sezione decentrata ed individua, per ciascuno di essi, due funzionari regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali, incaricati di espletare rispettivamente le funzioni di segretario e di vice segretario, il quale ultimo sostituisce il segretario in caso di assenza e/o impedimento.
5. Per il controllo sugli atti dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, il comitato regionale di controllo è integrato ai sensi dell'art. 20 della l.r. 30 aprile 1980 n. 39 (regionalizzazione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745 dell'istitu

Art. 6

Costituzione

1. IDEM
2. IDEM
3. IDEM
4. IDEM
5. IDEL



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

to zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata).

6. L'assenza del componente di cui al comma precedente non impedisce all'organo di controllo di deliberare.

7. Il decreto di cui al primo comma è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione e comunicato agli interessati a cura del presidente pro-tempore dell'organo di controllo.

IDEM

6. IDEM

7. Il decreto di cui al primo comma è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione e comunicato agli interessati a cura del presidente della regione.



Art. 7

Elezione del presidente e del vice presidente

1. Nella seduta di insediamento o in quella immediatamente successiva alla vacanza della carica, il comitato e la sezione, sotto la presidenza dell'esperto effettivo più anziano di età eletto dal consiglio regionale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, i rispettivi presidenti fra gli esperti effettivi eletti dal consiglio regionale.
2. Se nessuno ottiene la maggioranza assoluta, è sufficiente, dopo due votazioni, la maggioranza relativa.
3. A parità di voti risulta eletto il componente più anziano di età.
4. Con successiva votazione e con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, il comitato e la sezione precedono all'elezione del vice presidente, tra gli esperti effettivi eletti dal consiglio regionale.
5. La carica di presidente o di vice presidente può essere esercitata per non più di due mandati consecutivi.

Art. 7

Elezione del presidente e del vice presidente

1. IDEM
2. IDEM
3. IDEM
4. IDEM
5. IDEM



Art. 8

Funzioni del presidente

1. Il presidente dell'organo di controllo:
 - a) rappresenta l'organo che presiede;
 - b) convoca il collegio e ne dirige i lavori;
 - c) ripartisce gli affari tra i componenti;
 - d) in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi provvede alla loro sostituzione con i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.
 - e) sottoscrive i verbali delle sedute e le decisioni dell'organo;
 - f) cura i rapporti con gli organi regionali;
 - g) esercita le altre funzioni previste dalla presente legge e dalle leggi statali e regionali.
2. Al presidente del comitato compete specificatamente l'attuazione delle disposizioni di cui al successivo art. 20.
3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
4. In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, assume le funzioni di presidente il componente elettivo più anziano di età.
5. Il presidente ed il vice presidente, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non retribuita.

1. IDEM

2. IDEM

3. IDEM

4. IDEM

5. IDEM

ART. 8
Funzioni del Presidente



Art. 9

Funzioni dei componenti

1. I componenti dell'organo di controllo partecipano alla discussione generale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, elaborano e formulano, sugli affari attribuiti loro dal presidente, le proposte da sottoporre al collegio e provvedono alla stesura delle motivazioni inerenti alla decisione adottata.
2. I componenti effettivi nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, siano impossibilitati a partecipare alle riunioni, devono tempestivamente informare il rispettivo presidente, ai fini della sostituzione con i componenti supplenti.
3. I componenti supplenti debbono essere invitati e partecipano alle riunioni dell'organo di controllo con facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni ed hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire un membro effettivo.
4. Ai componenti supplenti compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti effettivi quando intervengono alla seduta.
5. Ai componenti si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previste per gli amministratori locali.

1. IDEM

2. IDEM

3. IDEM

4. IDEM

5. IDEM

ART. 9



Art. 10

Durata in carica

1. L'organo di controllo dura in carica quanto il consiglio regionale che ne ha eletto i componenti ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo organo.
2. E' rinnovato integralmente:
 - a) a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale;
 - b) nel caso di contemporanee dimissioni della maggioranza dei rispettivi componenti.
3. La rinnovazione avviene entro e non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata prevista dalla legge. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, senza che il consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere gli esperti di propria competenza, vi provvede, almeno tre giorni prima del termine di scadenza, con proprio atto il presidente della giunta regionale.

Art. 10

Durata in carica

1. IDEM
2. IDEM
3. IDEM



Art. 11

Divieto di incarichi

1. I componenti l'organo di controllo non possono esplicare incarichi di amministrazione attiva per conto degli enti le cui deliberazioni sono soggette al controllo del comitato e della sezione decentrata, pena la decadenza per incompatibilità ai sensi del successivo articolo.
2. Non possono far parte, altresì, di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da qualsiasi ente operante nell'ambito regionale, i cui atti sono soggetti a controllo del comitato e/o della sezione decentrata.

Art. 11

Divieto di incarichi

1. IDEM
2. IDEM
3. Non possono esercitare comunque consulenze e/o collaborazioni.

Art. 12

Decadenza

1. I componenti l'organo di controllo decadono per cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, oppure qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, ovvero, nel corso di un anno solare, ad un numero di sedute pari ad un terzo delle sedute effettuate nell'anno medesimo.
2. I componenti del comitato e della sezione, nonché i rispettivi segretari, che vengono a conoscenza di una causa che può costituire motivo di decadenza devono comunicarla al presidente della giunta regionale.
3. La causa della decadenza è contestata dal presidente della giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per presentare le proprie deduzioni. Decorso infruttuosamente tale termine, il presidente della giunta regionale dichiara la decadenza.
4. Nel caso di presentazione delle deduzioni da parte dell'interessato, la decadenza è dichiarata dal presidente della giunta regionale su con forme deliberazione del consiglio regionale che provvede nella prima seduta utile dopo la comunicazione delle deduzioni, con precedenza sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. Nella ipotesi di incompatibilità, il presidente della giunta regionale invita il componente dell'organo di controllo ad optare tra la carica di componente del comitato o della sezione e quella che ha causato la incompatibilità; se l'interessato non provvede entro il termine di die

Art. 12

Decadenza

1. IDEM
2. IDEM
3. IDEM
4. IDEM
5. IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

ci giorni, il presidente della giunta regionale lo dichiara decaduto.

6. Il presidente della giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede alla sostituzione richiedendo la tempestiva designazione del sostituto all'organo competente.

7. I componenti dichiarati decaduti non possono essere nuovamente nominati componenti dei suddetti collegi.

6. IDEM

7. IDEM



Art. 13

LT

Sospensioni e dimissioni

1. I componenti l'organo di controllo sono sospesi dalla loro funzione nei casi e con le modalità previste dalla legge statale che disciplina la sospensione degli amministratori degli enti locali in dipendenza di provvedimenti penali.
2. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, sono presentate al presidente della giunta regionale tramite il presidente del comitato o della sezione di appartenenza.
3. Le dimissioni diventano operanti dal momento della loro presentazione.

Art.13

Sospensioni e dimissioni

1. IDEM
2. IDEM
3. IDEM



Art. 14

60

Reintegrazione dell'organo di controllo

1. La sostituzione dei componenti del comitato e della sezione cessati dall'incarico per cause diverse da quelle previste dall'art.10, avviene nei modi e nelle forme previste per la loro nomina.
2. Il presidente della giunta regionale promuove il procedimento di sostituzione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico per morte, dimissioni, collocamento in pensione, o dalla dichiarazione di decadenza.
3. La sostituzione deve avvenire entro e non oltre i successivi 45 giorni.

Art. 14

Reintegrazione dell'organo di controllo

1. IDEM
2. IDEM
3. IDEM



Art. 15

Scioglimento

1. Il comitato e la sezione sono sciolti quando, nell'esercizio delle loro funzioni, incorrono in omissioni di atti dovuti, reiteratamente disattendono le decisioni di coordinamento di cui all'art. 20 comma 2 e 3, o per altre accertate cause che ne rendono impossibile il funzionamento.
2. Le cause che possono determinare lo scioglimento del comitato o delle sezioni devono essere contestate dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa o su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, all'organo di controllo, che può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricezione della contestazione.
3. Lo scioglimento è disposto con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione del consiglio regionale che decide con l'intervento di almeno due terzi ed a maggioranza assoluta dei componenti.
4. In caso di scioglimento di un collegio, la funzione di controllo è esercitata dall'altro collegio fino all'insediamento del nuovo organo.

Art. 15

Scioglimento

1. Il Comitato e la sezione sono sciolti quando, nell'esercizio delle loro funzioni, incorrono in omissioni di atti dovuti e gravi inadempienze o reiteratamente disattendono le decisioni di coordinamento di cui all'art.20 comma 2 e 3, o per altre accertate cause che ne rendono impossibile il funzionamento.
2. "delle sezioni " diventa "della sezione"
3. IDEM
4. IDEM



Art. 16

Funzionamento dell'organo di controllo.

1. Il comitato regionale e la sezione decentrata stabiliscono ogni due mesi il calendario delle sedute, che devono aver luogo in giorni di versi e per non più di quindici volte al mese per il comitato regionale e per non più di dieci volte al mese per la sezione decentrata.
2. Il calendario viene pubblicato sul bollettino ufficiale degli atti della regione.
3. Le adunanze si svolgono, nei giorni fissati e negli orari stabiliti, nelle sedi assegnate dalla regione e sono aperte al pubblico.
4. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere comunicato, in uno con l'avviso di convocazione, almeno quarantotto ore prima della data dell'adunanza.
5. Nello stesso termine, la documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno va posta a disposizione dei componenti presso la segreteria dell'organo di controllo.
6. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno deve essere accompagnato da una relazione del funzionario istruttore, vistata dal dirigente dell'ufficio che ha curato l'istruttoria o dal responsabile del gruppo di lavoro ove esista.
7. In caso di urgente necessità, i presidenti possono disporre le convocazioni in giorni ed orari diversi da quelli normalmente stabiliti, mediante tempestivo avviso, comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta.
8. Una copia dell'ordine del giorno deve essere depositata nell'ufficio di segreteria dell'organo di controllo a disposizione del pubblico per la consultazione.

Art. 16

Funzionamento dell'Organo di controllo

1. " due mesi" diventa " un mese"
2. IDEM
3. IDEM
4. IDEM
5. IDEM
6. IDEM
7. IDEM
8. IDEM



Art. 17

Adunanze dei collegi

31

1. Le adunanze dell'organo di controllo sono pubbliche.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
3. Le decisioni sono adottate a maggioranza ed a voto palese.
4. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Non è ammessa l'astensione dal voto.
6. Ogni componente ha facoltà di fare inserire a verbale le motivazioni del proprio voto ed eventuali proprie dichiarazioni.
7. Le decisioni sono sottoscritte in originale dal presidente, dal relatore e dal segretario.
8. Le decisioni dell'organo di controllo, discordanti con il contenuto della relazione istruttoria di cui al comma 6 dell'art. 16, devono indicare i motivi per cui le indicazioni istruttorie non sono condivise.
9. L'adunanza si apre con la verifica del numero legale. Dell'adunanza andata deserta per mancanza del numero legale è fatta menzione nel verbale, nel quale vanno indicati i nomi dei componenti assenti o che si siano assentati nel corso della riunione o di quelli che hanno preventivamente giustificato l'assenza.
10. Il numero legale dei componenti deve permanere per tutta la durata dell'adunanza: qualora esso venga meno, il presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando a quella successiva la trattazione degli argomenti residui.
11. La sopravvenuta mancanza del numero legale, in corso di seduta, deve essere fatta constatare a verbale.
12. I componenti del comitato e della sezione decentrata debbono allontanarsi dalle sedute nel momento in cui vengono trattati argomenti ai quali siano personalmente interessati ovvero siano interessati parenti ed affini entro il 4° grado.

Art.17

Adunanze dei collegi

1. IDEM
2. "
3. "
4. "
5. "
6. "
7. "
8. "
9. "
10. "
11. "
12. "



Art. 16

Verbale e pubblicità degli atti

1. Il verbale delle sedute deve indicare le presenze, gli atti presi in esame, le decisioni adottate ed il relativo dispositivo, riportato in sintesi o con riferimento alla proposta del relatore, nonché le eventuali dichiarazioni dei singoli componenti l'organo di controllo.
2. Il verbale è redatto a cura del segretario ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario; viene depositato presso gli uffici del comitato e della sezione entro tre giorni dalla seduta di approvazione.
3. Un elenco di tutte le deliberazioni adottate è depositato presso la segreteria dell'organo di controllo competente e può essere consultato da chiunque.
4. Ogni cittadino ha diritto di chiedere copia delle pronunce definitive, ottenendone il rilascio a proprie spese, non oltre dieci giorni dalla richiesta, dagli uffici di segreteria dell'organo di controllo competente.
5. Non è consentito il rilascio di copia di atti interni, degli atti istruttori e del verbale, tranne che la richiesta sia fatta dai legali rappresentanti degli enti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 o dai consiglieri regionali e dai componenti gli organi di controllo. In tal caso la copia è rilasciata in esenzione di spese.

Art. 18

Verbale e pubblicità degli atti

1. IDEM
2. "
3. "
4. "
5. "



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)



Art. 19

33

Indennità ai componenti l'organo di controllo

1. Ai componenti dell'organo di controllo è corrisposto una indennità di f 200.000 (duecentomila) per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.
2. Al presidente e vice presidente di ciascun collegio è corrisposto, inoltre, anche una indennità mensile di carica rispettivamente di lire 750.000 (settecentocinquantamila) e di f 500.000 (cinquecentomila).
3. Le indennità di cui ai commi precedenti sono al lordo delle ritenute di legge.
4. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del collegio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonchè il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale. Gli stessi rimborsi competono per la partecipazione alle riunioni di cui all'art. 20.
5. Ai componenti dell'organo di controllo che, previa autorizzazione, si recano fuori sede per partecipare a riunioni di coordinamento a livello nazionale, a convegni o incontri di studio a livello nazionale o internazionale è corrisposto

28

Art.19

Indennità ai componenti l'organo di controllo

1. IDEM
2. "
3. "
4. "
5. "



il trattamento di missione previsto dalla normativa regionale per i di-
rigenti del massimo livello economico e funzionale.

6. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa dal presidente della giunta regionale per le missioni svolte nell'ambito del territorio nazionale e, dalla giunta regionale, previa intesa governativa ex art. 4 del D.P.R. 616/177 ed ex D.P.C.M. dell'11.3.1980, per le mis-
sioni al di fuori del territorio nazionale.

7. Al pagamento delle spese ed alle indennità previste dal presente arti-
colo, provvede il servizio cassa economale istituito presso l'ufficio provveditorato-economato della regione attraverso gli economi-
cassieri competenti per circoscrizione territoriale nei limiti e con le modali-
tà stabiliti dalla L.R. 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modifica-
zioni ed integrazioni (Disciplina dei servizi del settore provveditora-
to economato-contratti ed appalti).

idem

6. IDEM

7. sostituire il comma 7 con il seguente: Nell'autorizzazione, concessa solo in caso di documentata necessità, deve essere fissato il tetto di spesa; Deve comunque aversi un approfondimento di merito, tra i soggetti interessati e nella sede competente, sulla materia della riunione o dell'incontro o del convegno, precedente alla partecipazione.

8. Il comma 7 è diventato 8.



35

TITOLO II

COORDINAMENTO E RACCORDO CON GLI ALTRI ORGANI REGIONALI

Art. 20

Coordinamento

1. Il presidente del comitato regionale di controllo, d'intesa con il presidente della sezione decentrata di Lecce, o su richiesta del presidente della giunta regionale:
 - a) promuove e convoca, almeno una volta all'anno, riunioni plenarie di tutti i componenti il comitato regionale e la sezione decentrata, al fine di favorire il coordinamento dell'attività dell'organo di controllo e di assicurare l'omogeneità delle procedure;
 - b) promuove e convoca riunioni periodiche dei presidenti e dei vice presidenti per l'esame di specifici argomenti connessi con l'esercizio delle funzioni di controllo;
 - c) può promuovere, con la partecipazione congiunta degli enti controllati e dei componenti l'organo di controllo, conferenze per l'esame di questioni riguardanti l'attività di controllo.
2. Al fine di garantire l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio della funzione di controllo e di favorire l'uniformità di valutazione in ordine all'applicazione di disposizioni di legge, eventuali problemi interpretativi sono sottoposti all'esame dei componenti gli organi di controllo riuniti in seduta plenaria.
3. Le riunioni di cui al precedente comma, possono essere convocate oltre che ad iniziativa del presidente del comitato regionale di controllo anche ad iniziativa del presidente della giunta regionale o dello assessore agli enti locali ovvero del presidente della sezione decentrata. Esse sono tenute nel capoluogo della regione e presiedute dal presidente del comitato regionale di controllo.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del comitato regionale di controllo, che redige il verbale della riunione.

TITOLO II

Coordinamento e raccordo con gli altri organi regionali

Art 20

Coordinamento

1. IDEM

2. IDEM

3. Dopo la parola "iniziativa" aggiungere le seguenti "Consiglio regionale"

4. IDEM



5. L'adunanza, la stesura del verbale e la pubblicità degli atti sono regolati dalle disposizioni, in quanto compatibili, dettate dagli artt. 17 e 18 della presente legge.
6. Gli indirizzi interpretativi ~~che~~ emergono dalle riunioni di cui sopra sono vincolanti per ~~entrambi~~ i collegi dell'organo di controllo regionale.

5. IDEM

6. IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

Art. 21

Adunanza plenaria e relazione annuale

1. Il comitato e la sezione, in adunanza plenaria, elaborano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da inviare, entro il mese di febbraio di ogni anno, a cura del presidente del comitato regionale di controllo, al presidente della giunta e al presidente del consiglio regionale.
2. La relazione, previo esame dalla competente commissione consiliare, formerà oggetto di apposito dibattito consiliare, da tenersi entro il mese di aprile di ogni anno.
3. La relazione deve fornire tutti gli elementi utili ad una valutazione dell'attività dell'organo di controllo e indicare, in particolare, gli orientamenti assunti in sede di coordinamento ed i dati statistici relativi agli atti esaminati ed alle decisioni adottate; deve, inoltre, contenere in allegato un documento sulla situazione economico-finanziaria che scaturisce dai bilanci approvati dagli enti sottoposti a controllo.
4. La relazione deve, altresì, segnalare le eventuali situazioni di difficoltà riscontrate nell'attività degli enti locali e degli organismi di cui al successivo titolo V, nonché nell'attività stessa di controllo.

Art.21

Adunanza plenaria e relazione annuale

1. IDEM
2. Sostituire la parola " formerà " con le seguenti " deve formare "
3. IDEM
4. IDEM



TITOLO III

CONTROLLO

Art. 22

Controllo preventivo di legittimità

1. Il comitato e la sezione decentrata esercitano il controllo preventivo di legittimità, previsto dall'art. 130 della Costituzione, sulle deliberazioni degli enti locali indicati nei precedenti artt. 3 e 4 e secondo le modalità indicate dagli artt. 45 e 46 della L. 8 giugno 1990, n. 142.
2. Esercitano altresì il controllo:
 - a) sugli atti fondamentali delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) sulle deliberazioni rientranti nelle attribuzioni del consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, qua lora siano adottate dal consiglio circoscrizionale nell'esercizio di funzioni delegate dal comune.

Gli atti di cui ai punti a) e b) sono sottoposti al controllo unitamente alle deliberazioni di approvazione.
3. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità gli atti meramente esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge, gli atti privi di carattere dispositivo, nonché quelli delle aziende speciali di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e gli atti delle istituzioni di cui al medesimo art. 23, ad esclusione di quelli previsti al comma secondo punto a).

TITOLO III

CONTROLLO

Art. 22

Controllo preventivo di illegittimità

1. IDEM
2. "
3. "



Art. 23

Pubblicazione ed esecutività

1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro affissione all'albo pretorio per la pubblicazione.
3. Le deliberazioni soggette o sottoposte al controllo di legittimità diventano esecutive prima del decorso del termine, se l'organo regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
4. Per specifiche ragioni di urgenza le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati dall'organo deliberante, immediatamente esecutive.
5. Gli atti soggetti al controllo, se dichiarati immediatamente esecutivi, devono essere inviati all'organo di controllo entro cinque giorni dalla adozione a pena di decadenza.

Art. 23

Pubblicazione ed esecutività

1. IDEM
2. "
3. "
4. "
5. "



Art. 24

Invio atti soggetti a controllo

1. Gli atti soggetti o da sottoporre al controllo, unitamente agli al legati che ne fanno parte, sono trasmessi all'organo di controllo competente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo corriere, in duplice copia integrale autenticata, unitamente a un elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione dell'organo deliberante, del numero e della data dell'atto nonché dello oggetto del medesimo.
2. Una copia dell'elenco viene restituita all'ente interessato previa apposizione del timbro comprovante la data di ricezione degli atti.
3. La trasmissione all'organo di controllo competente deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di adozione, a pena di decadenza.
4. Analoga procedura viene seguita per la ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dall'organo di controllo agli enti interessati.

35

Art. 24

Invio atti soggetti a controllo

1. IDEM
2. "
3. Sostituire la parola "trenta" con "quindici".
- 4; IDEM



Art. 25

Termini per l'esercizio del controllo

1. Il controllo è esercitato nei termini di cui all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il termine utile per l'esercizio del controllo decorre dalla data di ricezione dell'atto da parte dell'organo di controllo.
3. Qualora l'organo di controllo ritenga di dover richiedere all'ente deliberante chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine può essere interrotto, ma non più di una volta. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
4. La richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio è disposta con ordinanza motivata.
5. Se entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio l'ente non fornisce gli stessi, l'atto si intende decaduto.

Art. 25

Termini per l'esercizio di controllo

1. IDEM
2. "
3. "
4. "
5. Sostituire la parola " trenta" con " quindici"



Art. 26

Deliberazioni dell'organo di controllo

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo regionale di controllo pronunzia:
 - a) deliberazione di presa d'atto per mancanza di vizi;
 - b) deliberazione motivata di annullamento per illegittimità;
 - c) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio;
 - d) declaratoria di nullità per gli atti nulli di diritto;
 - e) non luogo a provvedere per gli atti di natura non provvedimentale e per quelli per i quali manca l'espressa richiesta di cui al comma 1 dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Le deliberazioni di annullamento devono essere congruamente motivate e devono indicare, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento, le norme violate ed i vizi di legittimità riscontrati.
3. Qualora l'atto soggetto a controllo presenti errori od omissioni materiali, il presidente del collegio invita l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo; se l'ente non provvede ad eliminare gli errori o le omissioni riscontrate entro il termine previsto dalla legge per l'esercizio del controllo, il comitato o la sezione decidono sulla base degli atti trasmessi e pervenuti agli uffici.
4. L'amministrazione deliberante può, con richiesta a firma del legale rappresentante, chiedere il ritiro dell'atto prima che sullo stesso sia intervenuta la deliberazione dell'organo di controllo.

Art. 26

Deliberazioni dell'Organo di controllo

1. IDEM
2. "
3. "
4. "



Art. 27

Comunicazioni delle deliberazioni dell'organo di controllo

1. Le deliberazioni dell'organo di controllo che annullano o dichiarano la nullità dell'atto controllato, ovvero che richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, devono essere comunicate all'ente interessato entro e non oltre il giorno successivo non festivo alla scadenza dei termini di cui al precedente art. 25.
2. Ai fini del computo dei termini di cui al comma precedente i giorni non lavorativi vanno considerati come festivi.
3. Il provvedimento, comprensivo di motivazione e dispositivo, deve essere inviato all'ente interessato entro venti giorni dalla adozione.
4. Qualora il termine di cui al precedente comma non venga osservato, i provvedimenti dell'organo di controllo diventano inefficaci e gli atti soggetti a controllo acquistano la definitiva esecutività.

Art. 27

Comunicazioni delle deliberazioni dell'organo di controllo

1. IDEM
2. "
3. "
4. "



Art. 28

Pubblicazione delle deliberazioni dell'organo di controllo

1. Le deliberazioni adottate dall'organo di controllo sono pubblicate:

- a) dall'ente destinatario: mediante pubblicazione all'albo dell'ente per la durata di sette giorni consecutivi;
- b) dalla regione: mediante inserzione, in apposita sezione, sul proprio bollettino ufficiale delle deliberazioni del comitato e della sezione decentrata aventi i requisiti di cui alla lettera b) e
- c) del comma 1 dell'art. 26, con le relative motivazioni di riferimento.

2. Le segreterie dell'organo di controllo inviano all'ufficio bollettino della regione copia delle deliberazioni assunte dai rispettivi collegi rientranti nelle tipologie indicate alla lettera b) del comma precedente.

3. La pubblicazione avviene con cadenza bimestrale.

Art. 28

Pubblicazione delle deliberazioni dell'organo di controllo

1. IDEM

2. "

3. "



Art. 29

Partecipazione degli enti locali

1. Al fine di ~~imponere~~ il controllo alla più aperta collaborazione con gli enti locali e di acquisire la più completa conoscenza degli argomenti, il comitato e la sezione possono invitare alle proprie sedute i rappresentanti dell'ente interessato perchè forniscano chiarimenti sull'atto soggetto o sottoposto al controllo.
2. I rappresentanti degli enti devono essere sentiti dal collegio a loro richiesta.
3. La richiesta deve essere inoltrata contestualmente all'invio degli atti soggetti o sottoposti a controllo.
4. I suddetti rappresentanti hanno facoltà di farsi assistere da funzionari dell'ente o da esperti e di chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni, di cui va fatta menzione nel verbale di adunanza.

60

Art. 29

Partecipazione degli Enti Locali

1. IDEM
2. "
3. "
4. I suddetti rappresentanti hanno facoltà di farsi assistere da funzionari dell'Ente o da esperti nelle materie attribuite alla competenza degli Enti locali e di chiedere che vengano acquisite agli atti le loro osservazioni, di cui va fatta menzione nel verbale di adunanza.

Art.30
Controllo sostitutivo

1. I controlli sostitutivi per il compimento di atti obbligatori sono posti in essere dal comitato e dalla sezione decentrata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.
2. L'organo di controllo valuta se gli enti, i cui atti sono sottoposti al proprio esame, ritardino o abbiano omissso di compiere un atto obbligatorio per legge o attuativo di impegni, assunti con precedente atto amministrativo, derivanti da leggi nazionali o regionali.
3. In caso di accertata omissione o ritardo, l'organo di controllo diffida l'ente a provvedere assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni salvo deroga motivata per i casi d'urgenza, ed informa contestualmente il presidente della giunta regionale.
4. Decorso inutilmente il termine fissato, l'organo di controllo nomina, tra i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali, un commissario ad acta.
5. Nell'ipotesi in cui l'ente non approvi il bilancio preventivo nei termini previsti dalla legge, l'organo di controllo si avvale del potere sostitutivo conferitogli dalla legge nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6. Per i conti consuntivi, l'organo di controllo, nelle ipotesi previste dal comma 10 dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142, provvede alla nomina di un commissario per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, di due commissari per i comuni con popolazione compresa tra

Art. 30
Controllo sostitutivo

1. IDEM
2. "
3. In caso di accertata omissione o ritardo, l'organo di controllo diffida l'Ente a provvedere assegnando un congruo termine, comunque non superiore a quarantacinque giorni salvo deroga motivata per i casi d'urgenza , ed informa contestualmente il presidente della Giunta regionale.
4. aggiungere dopo la parola " acta" : "responsabile - entro un mese- dell'adozione ed approvazione del provvedimento".

5 IDEM

6 IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

Le2

- 15.001 e 100.000 abitanti, di tre commissari per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti per la redazione del conto stesso.
7. I commissari sono nominati tra i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali. Gli atti posti in essere dal commissario sono soggetti agli ordinari controlli.
8. Al commissario, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità di missione, è attribuito un compenso determinato con riferimento al tipo di atto per il cui compimento è stato nominato ed alla durata dell'incarico. La giunta regionale stabilisce criteri e parametri di riferimento per la determinazione del compenso. Il compenso è a carico dell'ente controllato, che provvede alla relativa liquidazione al commissario al termine dell'incarico.
9. Il controllo sostitutivo sugli atti sottoposti ad approvazione degli organi di amministrazione attiva della regione, è esercitato dalla giunta regionale in conformità delle norme che disciplinano le singole materie.
10. Sono, altresì, esercitati dalla giunta regionale i compiti propri del potere di vigilanza e tutela attribuito dalla legge statale alla regione.

7. IDEM

8. " "

9. " "

10. " "



Art. 31

Sospensione dei termini

1. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per un massimo di sedici giorni consecutivi da determinarsi anno per anno entro il periodo dal 15 luglio al 31 agosto.
2. Entro il 31 maggio, il presidente del comitato regionale di controllo, sentito il presidente della sezione provinciale decentrata di controllo, comunica al presidente della giunta regionale il periodo di sospensione prescelto, che deve essere lo stesso per entrambi gli organi di controllo.
3. Il presidente della giunta regionale emette il relativo decreto entro il 10 giugno e lo trasmette a tutti gli enti interessati.
4. I termini per l'esercizio del controllo sono, altresì, sospesi dal 24 dicembre al 2 gennaio.

Art. 31

Sospensione dei termini

1. IDEM
2. IDEM
3. IDEM
4. IDEM



Art. 32

Adempimenti in caso di ricorso giurisdizionale

1. Qualora il provvedimento di controllo sia impugnato con ricorso giurisdizionale, il presidente del comitato o della sezione decentrata trasmette tempestivamente al presidente della giunta regionale gli atti relativi alla decisione impugnata, fornendo, altresì, ogni elemento utile di giudizio.
2. La giunta regionale delibera l'eventuale costituzione in giudizio.
3. Al fine di garantire l'uniformità e il coordinamento nei rapporti tra i collegi dello di controllo e la giunta regionale nell'attività di difesa da officiare in favore della regione, la legge di ristrutturazione degli uffici regionali provvederà ad istituire, nell'ambito del settore legale, un apposito servizio che curi gli adempimenti relativi alle impugnative in sede giurisdizionale delle decisioni dell'organo di controllo regionale.

Art. 32

Adempimenti in caso di ricorso giurisdizionale

1. IDEM
2. IDEM
3. CASSATO



Art. 33

Conservazione degli atti

1. Gli atti sottoposti al controllo sono archiviati, unitamente alle decisioni dell'organo di controllo, a cura degli uffici del comitato e della sezione decentrata per la durata di cinque anni, termine oltre il quale sono devoluti alla croce rossa italiana, eccezione fatta per i regolamenti e i bilanci e fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di stato).
2. E' consentita la riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzo strumenti e procedure automatizzate.

45

Art.33

Conservazione degli atti

1. IDEM

2. "



Art. 34

Comunicazione alla Corte dei Conti

L'organo di controllo comunica gli atti trasmessi al controllo e le relative pronunce alla Corte dei Conti, nei casi previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 34

Comunicazione alla Corte dei Conti

1. IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

TITOLO IV

PERSONALE E UFFICI

Art. 35

Uffici

1. Il comitato e la sezione si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, di strutture operative costituite in base a criteri di funzionalità.

u7

TITOLO IV

PERSONALE E UFFICI

Art. 35

Uffici

1. IDEM



Art. 36

Personale

Art. 36

Personale

- 1. La determinazione e la consistenza organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi è demandata alla legge regionale sull'ordinamento degli uffici e dovrà ispirarsi a criteri di professionalità e responsabilità.
- 2. La gestione amministrativa delle strutture del comitato regionale e della sezione decentrata è attribuita ai dirigenti. Essi sono direttamente responsabili dell'efficienza della gestione e della correttezza amministrativa.
- 3. Il dirigente responsabile del comitato e della sezione decentrata, unitamente ai segretari, partecipano alle riunioni di coordinamento di cui al comma 2 del precedente art. 20.

1. IDEM

2. "

3. "



Art. 37

Segretario

1. Il presidente della giunta regionale, ai sensi del comma 4 dell'art.6 nomina i funzionari regionali che esercitano le funzioni di segretario del comitato e della sezione decentrata, nonchè i loro sostituti per i casi di assenza o di impedimento.
2. Il segretario assiste alle sedute del collegio, redige e sottoscrive unitamente al presidente il processo verbale, e, anche con il relatore, le decisioni dell'organo, cura l'invio degli avvisi di convocazione, cura, attraverso l'ufficio di segreteria, la ricezione degli atti deliberativi degli enti locali e la comunicazione agli enti medesimi delle deliberazioni di cui al 1° comma del precedente art. 27 e le altre incombenze di legge.
3. Il segretario del comitato attende in particolare alle incombenze previste dall'art. 20.
4. In caso di contemporanea assenza o impedimento del segretario e del vice segretario il presidente del comitato regionale o della sezione decentrata chiama, in via eccezionale e temporanea, a svolgere le funzioni di segretario un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale, fra quelli presenti in servizio ed assegnati al comitato o alla sezione decentrata.

Art. 37

Segretario

1. IDEM
2. "
3. "
4. "



Art. 38

Incompatibilità del personale

1. I dipendenti regionali che sono componenti delle assemblee degli enti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 non possono essere assegnati al comitato o alla sezione che esercita il controllo sugli atti degli enti di cui sono ~~am~~ministratori.

Art. 38

Incompatibilità del personale

1. IDEM

TITOLO V

ENTI REGIONALI

Art. 39

Controllo sugli atti degli enti regionali

1. Ai sensi della presente legge, il controllo sugli atti dell'ente regionale di sviluppo agricolo pugliese, dell'istituto regionale di incremento ippico per la puglia, dell'azienda regionale per l'equilibrio faunistico, degli istituti autonomi case popolari, dell'ente fiera di Foggia, dell'ente fiera di Francavilla Fontana e di altri enti fieristici a carattere regionale, delle aziende di promozione turistica, degli EDISU (ente per il diritto allo studio universitario), nonché degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della regione per il conseguimento di fini propri della stessa, è disciplinato nel modo seguente:
- a) sono sottoposte alla approvazione del consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli statuti, i regolamenti, le emissioni di prestiti obbligazionari;
 - b) sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale le deliberazioni concernenti le piante organiche e le relative variazioni, le variazioni di bilancio conseguenti ed assegnazioni regionali finalizzate per lo svolgimento di specifici interventi, gli interventi di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le alienazioni di partecipazioni azionarie.

TITOLO V

Enti Regionali

Art.39

Controllo sugli atti degli Enti regionali

1. Ai sensi della presente legge, il controllo sugli atti degli istituti autonomi case popolari, dell'Ente Fiera di Foggia, dell'Ente Fiera di Francavilla Fontana e di altri enti fieristici a carattere regionale, delle aziende a promozione turistica, degli EDISU di Bari, Foggia e Lecce (Ente per il diritto allo studio universitario), nonché degli altri enti pubblici che operano nelle materie attribuite alla competenza legislativa ed amministrativa della regione per il conseguimento di fini propri della stessa, è disciplinato nel modo seguente:
- a) sono sottoposte alla approvazione del consiglio regionale le deliberazioni concernenti gli statuti, i regolamenti, le emissioni di prestiti obbligazionari;
 - b) sono sottoposte all'approvazione della giunta regionale le deliberazioni concernenti le piante organiche e le relative variazioni, le variazioni di bilancio conseguenti ed assegnazioni regionali finalizzate per lo svolgimento di specifici interventi, gli interventi di assistenza tecnica ed economica e le assunzioni o le alienazioni di partecipazioni azionarie.



- | | | |
|--|----|------|
| 2. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere <u>tra</u>
smesse al consiglio regionale per il tramite dell'assessorato regiona
le competente per materia, entro dieci giorni dal ricevimento, corre-
date da una relazione illustrativa. Per i provvedimenti concernenti
il personale è competente l'assessorato al personale. | 2. | IDEM |
| 3. Fermo restando il procedimento di cui al precedente titolo III, il
controllo viene esercitato dal consiglio regionale nel termine di
novanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni trasmesse dall'as-
sessorato regionale competente per materia. Decorso infruttuosamente
il termine suindicato, senza la comunicazione dell'avvenuto controllo,
le deliberazioni diventano esecutive. | 3. | " |
| 4. Nel caso di rinnovo del consiglio regionale, il termine di cui sopra
rimane sospeso dal quarantaseiesimo giorno antecedente alla data del-
le elezioni per la rinnovazione. | 4. | " |
| 5. Le deliberazioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono sottoposte
al controllo della giunta regionale secondo le procedure ed i termini
di cui al titolo III della presente legge. | 5. | " |
| 6) Sono sottoposti secondo le procedure e nei termini di cui ai preceden-
ti articoli, al controllo di legittimità del comitato regionale di con-
trollo, integrato da un componente effettivo ed uno supplente nomina-
ti dalla giunta regionale e scelti tra i dipendenti regionali di ruolo
inquadri nella massima qualifica dirigenziale i seguenti atti:
i bilanci di previsione e le relative variazioni; | 6. | " |



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

i conti consuntivi, i programmi ed i piani delle attività annuali e/o pluriennali, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche; la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; la istituzione, i compiti e le norme sul finanziamento degli organismi statutari; la disciplina dei servizi e relative tariffe; la contrazione di mutui; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti, le concessioni, le convenzioni.

idem

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

Controllo sugli atti degli enti regionali in via di scioglimento.

1. Fino al loro scioglimento agli enti provinciali per il turismo ed alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, si applicano le norme sul controllo degli atti dettate per gli altri enti regionali nel precedente titolo.

54

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

Controllo sugli atti degli enti regionali in via di scioglimento

1. IDEM



Art. 41

Controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

1. Fino al loro scioglimento il comitato regionale e la sezione decentrata di Lecce, esercitano il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza site nella circoscrizione territoriale di propria competenza e concernenti:
 - a) i regolamenti;
 - b) il bilancio, le relative variazioni e il conto consuntivo;
 - c) le piante organiche e le relative modificazioni;
 - d) le alienazioni, gli acquisti, le permuta e i contratti di comodato aventi ad oggetto beni immobili;
 - e) la trasformazione di destinazione e la costituzione di diritti reali relativi ai beni immobili nonchè i contratti di locazione e affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;
 - f) le alienazioni e gli acquisti di titoli e di altri beni mobili per un valore superiore a f 50.000.000;
 - g) la destinazione e gli impegni di spesa relativi ad introiti provenienti da alienazioni di immobili o di titoli.
2. Il controllo di cui al primo comma è esercitato secondo le modalità e i termini di cui al titolo III della presente legge.
3. Per gli atti diversi da quelli di cui al primo comma, che non siano

55

Art. 41

Controllo sugli atti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

1. IDEM
2. IDEM
3. "



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Affari Generali - Rapporti istituzionali, Enti locali)

soggetti, ai sensi della normativa vigente, ad approvazione da parte
del comune o della regione, l'organo di controllo continua ad eserci
tare le funzioni di cui all'art. 52 della legge 17 luglio 1890,
n. 6972 "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficen
za" e successive modifiche.

idem



Art. 42

Prima costituzione dell'organo di controllo

1. La prima costituzione dell'organo di controllo avviene entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, senza che il consiglio regionale abbia provveduto ad eleggere gli esperti di propria competenza, vi provvede, almeno tre giorni prima del termine di scadenza, con proprio atto il presidente della giunta regionale.
2. Fino alla costituzione dell'organo di controllo di cui al comma precedente, le funzioni di controllo continuano ad essere svolte dal comitato regionale e dalle sezioni decentrate operanti ai sensi della l.r. n. 25/85 (Norme per l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali regionali).
3. Costituito il nuovo organo di controllo, i procedimenti eventualmente ancora pendenti presso la sezione decentrata di Foggia sono trasferiti al comitato regionale, quelli pendenti presso le sezioni di Brindisi e Taranto sono trasferiti alla sezione decentrata di Lecce.

Art. 42

Prima costituzione dell'organo di controllo

1. Al penultimo rigo del 1° comma, al posto di "almeno tre giorni prima del termine di scadenza", sostituire con " il giorno dopo il termine di scadenza".
2. IDEM
3. IDEM



6

Art. 43

Abrogazione

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 4 maggio 1985, n.25 "Norme per l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali regionali";
- b) l'articolo 23 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 28 "Riordimento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217";
- c) la legge regionale 5 settembre 1972, n. 12 "determinazione delle indennità dovute al presidente e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti locali della Regione" e le successive modificazioni ed integrazioni; l.r. 17 gennaio 1980, n. 11; l.r. 21 giugno 1980, n. 74; l.r. 9 maggio 1984, n. 25; l.r. 21 giugno 1989, n. 9;
- d) ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 43

Abrogazione

1. IDEM



Art. 44

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nel bilancio regionale al capitolo corrispondente al numero 0002040 "Spese per i componenti i comitati di controllo".

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

4

ART. 44

Norma finanziaria

IDEM

59#